



COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento
Via Campiglio, n. 9 – 38080 CARISOLO (TN)
Tel. 0465 501176 – Fax 0465 501335

sito: www.comune.carisolo.tn.it

e – mail comune@pec.comune.carisolo.tn.it

segreteria@comune.carisolo.tn.it

C.F. e P.IVA: 00288090228

BANDO PER LA CONCESSIONE

di CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE per la copertura di spese di gestione anno 2021
a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co.
65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 – **CAR: 24792**

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO, INTERVENTI PREVISTI E PROVENIENZA DELLE RISORSE

1. Attraverso il presente bando, adottato in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 97 di data 30/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Carisolo promuove la concessione, a favore delle attività economiche operanti sul proprio territorio, come meglio individuate di seguito, di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione.
2. L'intervento previsto da questo bando è finalizzato a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, anche avuto riguardo agli effetti economici avversi della pandemia da Covid-19 sul tessuto economico locale. Il bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.
3. L'intervento previsto da questo bando è finanziato attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate a questo Comune con DPCM 24 settembre 2020.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

1. Possono risultare beneficiarie dell'intervento, le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, soddisfino tutti i seguenti requisiti:

A. si qualifichino come microimprese o piccole imprese, di cui al decreto¹ del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005

¹ ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (totale dello Stato Patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (Stato Patrimoniale) non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale ovvero di commercio agricolo che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

B.	svolgano, alla data di presentazione della domanda ed attraverso una o più unità operative ² (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di Carisolo:
B1.	UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE , nei settori corrispondenti ai codici ATECO di cui all'allegato B
	OPPURE
B2.	UN'ATTIVITÀ ARTIGIANALE rientrando nei requisiti di cui alla Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443 iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane
	OPPURE
B3.	AZIENDE AGRICOLE che esercitino, sul territorio del Comune, <u>attività di vendita</u> , ai sensi dell'art.4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (unicamente per l'attività di natura commerciale) ³
C.	siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese al 31/12/2021 e risultino attive al momento della presentazione della domanda
D.	non siano in difficoltà ⁴ , non siano in stato di liquidazione o di fallimento, oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo
E.	siano in posizione di regolarità contributiva e previdenziale; è considerato in regola chi abbia avuto accesso alle procedure di rateizzazione e abbia regolarmente adempiuto ai relativi versamenti.
F.	siano titolari di partita IVA
G.	siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di stato (vedi articolo 6 del presente bando)

2. Per le imprese esercenti attività commerciali, l'esercizio, a titolo principale o secondario, di un'attività fra quelle corrispondenti ai codici ATECO di cui all'allegato B, (attività di commercio e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese.

3. Per le imprese artigiane, costituirà condizione necessaria per l'accesso al contributo, risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane, tenuto dalla C.C.I.A.A.

4. Sono altresì ammessi al contributo in oggetto, gli imprenditori agricoli che integrino i requisiti di cui al comma 1 lettere A), C), D), E), F) e G) del presente articolo, ed esercitino, sul territorio del Comune, attività di vendita, ai sensi dell'art.4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

5. In caso di impresa con sedi in più Comuni, saranno ammesse a finanziamento solo le spese di gestione, sostenute nell'anno 2021 per la/le unità operativa/e presente/i nel Comune di Carisolo. **E' onere del richiedente provare che le spese per le quali si chiede il finanziamento siano riferite alla/e unità operativa/e ubicata/e nel comune di Carisolo.**

6. Il Soggetto richiedente deve essere in regola al 31/12/2021 con tutti i pagamenti di natura tributaria

² per unità operativa si intende il luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di uno o più dipendenti oppure la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità.

³ solo per le imprese agricole che **effettuano abitualmente attività di natura commerciale connesse all'attività agricola** (es. mercato, punto vendita) - vedi nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – FAQ-SNAI-29-1-2021

⁴ Per impresa in difficoltà si deve intendere impresa che risulta sottoposta a fallimento o altra procedura concorsuale

ed extratributaria dovuti al Comune di Carisolo⁵ (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo IMIS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE, IMPOSTA PUBBLICITÀ, COSAP, SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, SANZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI E PROVVEDIMENTI COMUNALI). **Qualora il soggetto non fosse in regola, il sostegno non verrà erogato.** Non è considerato in posizione debitoria chi abbia avuto accesso alle procedure di rateizzazione e sia in regola con i relativi versamenti.

7. Soggetti NON ammissibili:

- Non sono ammissibili a finanziamento Aziende agricole; sono ammesse però per la parte della loro attività strettamente commerciale;
- Associazioni o altri soggetti giuridici privi di scopo di lucro.

8. Sono inoltre escluse dall'accesso alle agevolazioni le imprese che operino nei seguenti settori:

- a. fornitura e produzione di energia, acqua e gestione di reti fognarie;
- b. attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco;

9. **E' ammissibile una sola richiesta di contributo per ogni Partita IVA non cumulabile per più attività.**

10. Non saranno ritenute ammissibili le istanze presentate da soggetti che partecipano (a qualsiasi titolo o incarico) nelle attività svolte dalla medesima impresa istante o anche in altre, sotto qualsiasi forma giuridica.

11. **Devono inoltre essere attestati, mediante autocertificazione del legale rappresentante e/o di tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:**

- di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall'art. 85, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2001, n°159);
- che non sia stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;
- che l'impresa non si trova in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di essere impresa unica (oppure di controllare o essere controllata oppure di essere collegata dalla o con la seguente impresa: *specificare denominazione altri identificativi*);
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate al 31.12.2021, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto alle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19;
- di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

⁵ situazione debitoria tributaria ed extratributaria con il Comune di Carisolo definitivamente accertata.

ART. 3 – NATURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, in tutto o in parte delle **spese di gestione**, SOSTENUTE dall'impresa per l'attività commerciale, artigianale o di vendita del prodotto agricolo, come dettagliata all'art. 2, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Carisolo **NELL'ESERCIZIO 2021 (periodo 01.01.2021 – 31.12.2021)**, mediante erogazione:
 - “Quota Fissa” destinata a tutte le domande ammesse secondo le sottoriportate specifiche.
 - “Quota Variabile” riservata alle domande ammesse che abbiano registrato contrazione percentuale del volume di affari tra il 2019 (periodo 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019) ed il 2021 (periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021), pari almeno al 15% (quindicipercento) secondo le sottoriportate specifiche.
2. Costituiscono spese di gestione ristorabili, **gli esborsi sostenuti** dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per far fronte alle seguenti voci di costo:
 - a. locazioni immobiliari/canoni;
 - b. utenze/energia/telefono/riscaldamento;
 - c. noleggio attrezzature;
 - d. consulenze;
 - e. pulizie;
 - f. spese per personale dipendente;
 - g. spese straordinarie gestione covid-19 (es. acquisto plexiglas, igienizzazione, mascherine, tamponi antigienici o molecolari ecc.);
 - h. spese di sicurezza aziendali;
 - i. spese di formazione ed informazione del personale.
3. Le spese di cui è richiesto in toto o in parte il ristoro dovranno risultare documentate. I giustificativi relativi alle spese sostenute, che saranno richiesti dal Comune, dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (esempio: bonifico bancario, assegno, fatture quietanzate ecc.), pena l'esclusione della relativa spesa. Non sono ammissibili Autofatture, Pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore, né il ristoro dell'IVA eventualmente versata rispetto alle spese di gestione affrontate. **Le spese di cui trattasi NON devono risultare INTEGRALMENTE ristrate con altro finanziamento/contribuzione pubblica o privata.**

ARTICOLO 4 – DOTAZIONI FINANZIARIE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento U.E. n. 1303 del 17 dicembre 2013, e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando è pari a euro 15.996,00.- a valere sulla quota della seconda annualità (2021) del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui al DPCM 24 settembre 2020, pubblicato sulla GURI n. 302 del 4 dicembre 2020.

ARTICOLO 5 – IMPORTO – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO – SPESE AMMISSIBILI

1. Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a €. 15.996,00.- per la seconda annualità anno 2021, a valere sui fondi assegnati al Comune dal DPCM 24 settembre 2020.

2. Il contributo spese di gestione è concesso come una tantum a fondo perduto, come segue:

- "QUOTA FISSA": € 500,00.- (euro cinquecento/00) contributo erogabile a titolo di una tantum a ristoro delle spese di gestione per tutte le istanze ammesse **e comunque entro il limite massimo dell'ammontare delle spese di gestione autocertificate** (successivamente documentate);

- il residuo del fondo denominato "QUOTA VARIABILE" (*solo per le attività iniziate antecedentemente all'anno 2021*), per le istanze ammesse che abbiano registrato una contrazione percentuale del volume di affari tra il 2019 (periodo 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019) ed il 2021 (periodo 01 gennaio 2021 - 31

dicembre 2021), **pari almeno al 15% (quindicipercento)**
$$\left[\frac{Volaff\ 2019 - Volaff\ 2021}{Volaff\ 2019} * 100 \right]$$

ATTESTATO CON DICHIARAZIONE FIRMATA DA SOGGETTO ISCRITTO ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. In base alla percentuale di "contrazione percentuale del volume di affari", verrà stilata apposita graduatoria (la quota di contribuzione è direttamente proporzionale alla percentuale di contrazione del volume di affari) e saranno finanziate tutte le istanze ammesse fino ad esaurimento del fondo, **e comunque entro il limite massimo dell'ammontare delle spese di gestione autocertificate** (come sopra precisato), secondo le sottoelencate specificazioni:

1. Per quanto concerne la "QUOTA VARIABILE", per le attività iniziate nel corso dell'anno 2019, si terrà conto della riduzione percentuale del volume di affari, confrontando gli stessi mesi di attività sulle due annualità (2019 - 2021);
2. Qualora l'ammontare delle spese di gestione autocertificate, sia pari o inferiore ad € 500,00.- (ovvero nell'importo rideterminato), anche se presentata attestazione di contrazione percentuale del volume di affari, all'istanza verrà liquidata la sola "QUOTA FISSA";
3. Qualora nessuna istanza ammessa, presenti attestazione per contrazione percentuale del volume di affari, ovvero per le domande ammesse non possa essere distribuito l'intero ammontare della "QUOTA VARIABILE", potrà essere proporzionalmente incrementato l'importo della "QUOTA FISSA" per ciascuna istanza ammessa, **fino ad esaurimento dei fondi e comunque fino a concorrenza dell'ammontare delle spese di gestione autocertificate**, (come sopra specificato).
4. La percentuale destinata a "QUOTA FISSA" è pari almeno allo 80% (ottantapercento) dell'intero ammontare del fondo per la seconda annualità 2021. L'ammontare massimo della "QUOTA VARIABILE", per singola istanza ammessa, è pari ad € 1.000,00.-: qualora per le domande ammesse non possa essere distribuito l'intero ammontare della "QUOTA VARIABILE", potrà essere proporzionalmente incrementato l'importo della "QUOTA FISSA" per ciascuna istanza ammessa, fino ad esaurimento del fondo e comunque fino a concorrenza dell'ammontare delle spese di gestione autocertificate. (come sopra specificato).

ARTICOLO 6 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE E AIUTI DI STATO

1. A mente di quanto previsto dall'art. 4, co. 3 DPCM 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (ambito agricoltura). E' esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per categoria.
2. Per rendere applicabili gli ambiti di applicazione di cui al comma precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017. Il Comune assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti - RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria. In caso di aiuti ad azienda nel settore agricolo verrà utilizzato il sistema interoperativo SIAN, con i vincoli pertinenti.
3. I regimi "de minimis" prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il Reg. (UE) 1407/2013 stabilisce che un massimale di 200.000,00 euro concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari debba essere applicato ad ogni impresa unica. nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento", la Commissione europea sottolinea, che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un'impresa unica". Ai fini del regolamento europeo applicabile, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Da ricordare, infine, che per stabilire il momento della concessione degli aiuti "de minimis", ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento

della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l'espressione "esercizio finanziario", con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si dovrà tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

E' ribadito che gli aiuti in de minimis sono concedibili solo se "trasparenti", ovvero quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l'equivalente sovvenzione lordo.

Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente), e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi, oltre alle funzioni di controllo, il RNA e il registro equivalente per il settore agricolo, rafforzano e razionalizzano le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie, anche di quelli di dettaglio non richiamate espressamente.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Bando, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta, ritenuta o altro onere.

ARTICOLO 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

1. Il Responsabile del Procedimento del Comune procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - presentazione entro i termini di scadenza;
 - presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - autocertificazione spese di gestione riferite all'anno 2021 (Allegato);
 - dichiarazione regime "de minimis";
 - [Eventuale] dichiarazione firmata da soggetto iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili riferita alla contrazione percentuale del volume di affari 2020-2021;

Qualora la domanda sia sottoscritta digitalmente non risulta obbligatorio allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

2. Al termine delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità (requisiti di ammissione), fatta salva la previa attivazione, ove possibile, del soccorso istruttorio, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle istanze irricevibili/inammissibili.
3. Esperita la formazione dell'elenco, ai sensi del comma precedente, il Responsabile del procedimento procede a predisporre proposta di deliberazione, approvata con deliberazione della Giunta comunale, pubblicata all'albo pretorio telematico e sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici/Criteri e modalità".
4. Il Responsabile del procedimento, previa acquisizione dei giustificativi delle spese di gestione autocertificate (Art. 3, c. 3), determina l'importo per ciascuna istanza ammissibile, eventualmente provvedendo ai sensi dell'art. 5.
5. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 180 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute. Il provvedimento giuntale di approvazione degli esiti della valutazione è pubblicato all'albo pretorio telematico e sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici/Criteri e modalità".

ARTICOLO 8 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il soggetto richiedente deve presentare domanda di contributo recante dicitura ***"DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2021"*** entro e non oltre

le ore 12:00 del 17 FEBBRAIO 2023.

2. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo l'allegato A) al presente bando, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo (€ 16,00), regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale o olografa. Essa dovrà essere corredata di:
 - documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società, oppure essere sottoscritta digitalmente dal medesimo soggetto;
 - autocertificazione spese di gestione sostenute nell'anno solare 2021 (Allegato D);
 - dichiarazione regime de minimis (Allegato C);
 - (eventuale) attestato con dichiarazione firmata da soggetto iscritto all'ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili della percentuale di contrazione del volume di affari.
3. La domanda deve essere presentata corredata dalla documentazione di cui al paragrafo

precedente, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo di PEC del Comune Carisolo (pec: comune@pec.comune.carisolo.tn.it);
- tramite posta raccomandata A/R, facendo fede la data di arrivo della raccomandata al Comune di Carisolo;
- tramite corrieri autorizzati;
- a mani, recandosi di persona presso l'ufficio protocollo del Comune in orario di apertura.

4. Saranno ritenute irricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine sopraindicato;
- pervenute secondo modalità diverse da quelle elencate;
- non redatte secondo il modello di cui all'allegato A) del presente bando;
- prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda;
- prive della documentazione obbligatoria elencata al paragrafo 2.

5. La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della data di approvazione della graduatoria, con nota indirizzata all'Amministrazione. .

6. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la presentazione della domanda di accesso al contributo sarà intesa – anche ai fini dell'iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro nazionale aiuti di stato - quale accettazione del medesimo, ove concesso, nella misura determinata dall'Amministrazione, compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili, ai sensi della disciplina degli aiuti “de minimis”, di cui all'art. 6.

7. **È ammissibile una sola richiesta di contributo per ogni partita IVA non cumulabile per più attività.** Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo si obbliga a:

- riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal Comune in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo, in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data ricevimento della comunicazione del CUP o per altri documenti in cui il CUP non sia stato riportato correttamente per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario;
- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. UE 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa interna di pubblicità e informazione;
- conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento";
- produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento con cernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- rendersi disponibile per qualsiasi visita di controllo.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. I provvedimenti amministrativi adottati, relativi al presente bando, saranno approvati con deliberazione della Giunta comunale e pubblicati sul sito del Comune di Carisolo - contributi a fondo perduto – ANNO 2021 – a sostegno delle attività economiche operanti nel Comune di Carisolo al link: <https://www.comune.carisolo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Criteri-e-modalita>. Avverso detti provvedimenti, i soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni nel termine di 10 (dieci) giorni.
2. La pubblicazione di detti provvedimenti, con le modalità sopra riportate, **ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge**, previa interrogazione del Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'art. 52 della L. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D.L. 19.05.2020 n. 34.
3. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune a mezzo PEC ovvero Raccomandata A/R. A tale codice dovranno riferirsi tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti al finanziamento.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche indicate negli articoli precedenti.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Bando ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. Informazioni e chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti entro e non oltre il **27/01/2023**, ESCLUSIVAMENTE tramite invio all'indirizzo PEC: comune@pec.comune.carisolo.tn.it. Non saranno date risposte alle richieste pervenute

successivamente a tale data. Le risposte verranno fornite entro 48 ore lavorative. Tutte le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, nella sez. Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Amministrazione all'indirizzo url: <https://www.comune.carisolo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Criteri-e-modalita>. La pubblicazione delle risposte, come di ogni avviso inerente la presente procedura, nella predetta sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'amministrazione, avrà valore a tutti gli effetti, di conoscibilità *erga omnes*, incombendo pertanto sui concorrenti l'onere di verificare nella predetta sezione "Amministrazione trasparente", la presenza di eventuali documenti.

3. Responsabile del Procedimento è individuato nel Segretario comunale (tel. 0465 501176; e-mail: segretario@comune.carisolo.tn.it; PEC: comune@pec.comune.carisolo.tn.it), che si potrà avvalere della collaborazione degli uffici comunali.
4. In ottemperanza all'art. 25 della L.P. 23/1992 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento si intende avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati, in orario d'ufficio, presso il Comune di Carisolo.
5. Le deliberazioni adottate nel corso del procedimento di concessione di cui al presente bando, potranno essere oggetto di opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione; impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente. In caso di falsa dichiarazione, gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.
2. Ai sensi dell'art. 6 del DPCM 24.09.2020, il Comune, anche con la collaborazione di Enti terzi, provvederà al monitoraggio dei contributi attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1 comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi concessi, nell'ambito dell'intervento.

ARTICOLO 14 –REVOCA

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.
2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 15 – TUTELA DELLA PRIVACY OVVERO DEI DATI PERSONALI

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE)2016/679" Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

ARTICOLO 16 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

1. Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. In osserva del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Carisolo fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi)
3. Si informano i concorrenti alla procedura di gara che:
 - i dati forniti dai partecipanti al bando verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
 - il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
 - il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento del/della servizio/fornitura;
 - il titolare del trattamento dei dati è: COMUNE DI CARISOLO (e-mail:)
 - il responsabile per la protezione (RPD) dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it): il Comune potrà avvalersi per specifiche fasi della procedura di Enti terzi.
 - il preposto al trattamento dei dati che è anche il soggetto designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15-22 del Regolamento è il Comune di Carisolo, via Campiglio, n. 9 - Carisolo (TN), tel. 0465 501176
 - in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base al Regolamento.

ARTICOLO 17 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Bando non costituisce obbligazione per il Comune di Carisolo che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare o revocare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.
2. Il presente Bando è pubblicato, integralmente e comprensivo di allegati, per 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico e sul Sito Internet del Comune di Carisolo, nella Sezione Amministrazione trasparente.

ARTICOLO 19 –ALLEGATI

Allegato A – Domanda di ammissione al contributo

Allegato B – Elenco delle attività e dei codici ATECO corrispondenti alle attività commerciali ammesse a contributo

Allegato C – Dichiarazione regime “de minimis”

Allegato D – Autocertificazione spese di gestione sostenute nell'anno 2021.

Carisolo, 16 gennaio 2023

Prot. n. _ _ _ _



Il Sindaco

Povinelli rag. Arturo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Arturo Povinelli", written over the printed name.

